CAMERA DEI DEPUTATI N. 5998

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 26 settembre 1991 (v. Stampato Senato n. 2487)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

(PRANDINI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

(BATTAGLIA)

COL MINISTRO DELL'AMBIENTE

(RUFFOLO)

COL MINISTRO DEL TESORO

(CARLI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIRINO POMICINO)

E COL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI ED I PROBLEMI ISTITUZIONALI

(MACCANICO)

—

Norme generali in materia di lavori pubblici

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 3 ottobre 1991

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

(*Ambito di applicazione della legge*).

1. Alle norme della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 2, di seguito denominato « regolamento », sono soggetti i lavori pubblici delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, esclusi quelli economici, degli enti locali e delle associazioni da essi costituite, nonché i lavori degli enti pubblici economici e di altri soggetti per i quali è erogata da parte delle Amministrazioni ed enti sopra citati una sovvenzione o un contributo diretto e specifico in misura superiore al 50 per cento del relativo importo. Ai fini della presente legge per lavori pubblici si intendono le attività di esecuzione e demolizione di opere, nonché quelle di manutenzione e di ristrutturazione.

2. Ai lavori degli enti pubblici economici, i quali non beneficiano di alcuna sovvenzione o contributo diretto e specifico ovvero ai quali è erogata una sovvenzione o contributo di importo inferiore a quanto disposto dal comma 1, si applicano esclusivamente le norme di cui agli articoli 4 e 5.

3. Per quanto concerne i lavori pubblici di interesse regionale, le norme della presente legge costituiscono principi della legislazione dello Stato e norme fondamentali di riforme economico-sociali, esplicitandone i limiti stabiliti per le competenze delle regioni, a norma degli articoli 116 e 117 della Costituzione.

4. Il Governo, ai sensi della lettera *d*) del comma 3 dell'articolo 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, emana atti di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni, in conformità alle norme della presente legge e del regolamento.

5. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) titolare dei lavori, il soggetto di cui al comma 1, il quale ricorre ad appalti o concessioni di costruzione e gestione per la realizzazione degli stessi lavori;

b) soggetto appaltante, il titolare dei lavori o il concessionario di costruzione e gestione, il quale stipula contratti di appalto per la realizzazione dei lavori;

c) soggetto concedente, il titolare dei lavori il quale affida i lavori in concessione di costruzione e gestione o ricorre alla concessione di servizi;

d) appaltatore, il soggetto il quale stipula con il soggetto appaltante il contratto di appalto per la realizzazione dei lavori;

e) concessionario di costruzione e gestione, il soggetto affidatario di concessione per le attività di cui alla lettera *a*) del comma 4 dell'articolo 3;

f) concessionario di servizi, il soggetto affidatario di concessione per le attività di cui alla lettera *b*) del comma 4 dell'articolo 3;

g) procedure di affidamento, le procedure attraverso le quali si attribuiscono gli incarichi di progettazione di cui all'articolo 6 ovvero attraverso le quali si sceglie il concessionario di costruzione e gestione o di servizi;

h) procedure di aggiudicazione, le procedure attraverso le quali si sceglie l'appaltatore.

ART. 2.

(Delegificazione).

1. È demandata alla potestà regolamentare del Governo, ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e con le procedure di cui al presente articolo, la materia riguardante i lavori pubblici con riferimento a:

a) la programmazione e la progettazione, con le annesse normative tecniche;

b) le procedure di affidamento e di aggiudicazione e le attività di supporto, ivi compresa la concessione di servizi;

c) i rapporti tra i soggetti che a vario titolo concorrono alla realizzazione dei lavori.

2. Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui al comma 1, il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, un regolamento che disciplina la materia, assumendo come norme regolatrici le disposizioni di cui alla presente legge ed alla normativa di recepimento della direttiva del Consiglio del 18 luglio 1989, recante modifiche alla direttiva 71/305/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici (89/440/CEE), e detta norme attuative ai sensi del comma 5. Lo schema di regolamento è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Sulla base del regolamento è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il nuovo capitolato generale d'appalto. Il regolamento può rinviare la normativa tecnica e di dettaglio a decreti emanati dal Ministro dei lavori pubblici.

3. Il Governo è autorizzato a dare attuazione con modifiche al regolamento a direttive comunitarie in materia adottate dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Modificazioni ed integrazioni del regolamento e del capitolato generale d'appalto sono adottate con le procedure di cui al comma 2.

4. Sono abrogati, con effetto dall'entrata in vigore del regolamento, gli atti normativi vigenti che disciplinano la materia di cui al comma 1.

5. Il regolamento, con riferimento alle norme di cui alla presente legge, definisce:

a) le norme applicative delle disposizioni di cui all'articolo 3 con riguardo ai lavori di particolare complessità di cui al

comma 2 del medesimo articolo, alla definizione dei requisiti degli affidatari delle concessioni di costruzione e gestione e di servizi, alle modalità del confronto concorrenziale in ordine all'affidamento e alla determinazione dei corrispettivi;

b) i tempi e le modalità di predisposizione, di inoltro e di aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 4;

c) le norme di compilazione dei progetti, ai sensi dell'articolo 5, e le disposizioni che regolano i rapporti tra titolare dei lavori e proprietario dell'immobile nei confronti del quale occorre espletare le attività di cui al comma 5 dell'articolo 5;

d) i requisiti delle società di ingegneria di cui al comma 5 dell'articolo 6;

e) le modalità di esercizio dell'alta vigilanza di cui all'articolo 9;

f) la determinazione, in osservanza del limite di cui al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 10, dell'ammontare della garanzia fideiussoria di cui al medesimo articolo 10 secondo le caratteristiche dei lavori e tenendo conto del disposto del comma 4 dello stesso articolo, nonché le modalità applicative con riguardo anche alla prestazione della garanzia in caso di imprese riunite;

g) l'ammontare delle penali di cui al comma 2 dell'articolo 10 secondo l'importo dei lavori e le cause che le determinano, nonché le modalità applicative;

h) le modalità di attuazione degli obblighi assicurativi di cui all'articolo 11, le condizioni generali e particolari delle polizze e massimali garantiti;

i) le norme riguardanti la consegna dei lavori e le sospensioni disposte dall'amministrazione, al fine di assicurare l'effettiva e continuativa prosecuzione dei lavori stessi, nonché le norme concernenti il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo;

l) le procedure di esame delle proposte di variante di cui all'articolo 12;

m) le procedure accelerate per la deliberazione prima del collaudo, da parte del titolare dei lavori o di altri soggetti, sulle riserve dell'appaltatore di cui all'articolo 13;

n) le modalità di applicazione delle norme di cui agli articoli 14 e 15, con particolare riguardo alla determinazione dell'importo dell'anticipazione, tenendo conto dell'importo dei lavori e delle modalità di finanziamento, nonché con riferimento alla transizione dal vecchio al nuovo regime in materia di revisione dei prezzi; la determinazione dell'indice dei costi di costruzione da assumere come parametro per la revisione dei prezzi;

o) le procedure semplificate per la pubblicità, le specifiche tecniche e i criteri di selezione per quanto concerne le procedure di aggiudicazione di appalti di importo inferiore alla soglia di applicazione della normativa comunitaria, tenendo conto della normativa di recepimento della direttiva 89/440/CEE e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 dell'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; le norme applicative per quanto concerne le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16;

p) i contenuti della dichiarazione giurata di cui all'articolo 17 e le modalità di applicazione della norma alle imprese riunite;

q) la determinazione dei requisiti professionali dei collaudatori secondo le caratteristiche dei lavori, l'indicazione del numero dei componenti la commissione di collaudo secondo l'importo e le caratteristiche dei lavori, l'indicazione dei termini e delle modalità di effettuazione del collaudo e del compenso dei collaudatori;

r) l'adeguamento delle competenze degli organi consultivi del Ministero dei lavori pubblici;

s) la disciplina per la tenuta dei documenti contabili;

t) la misura della percentuale del costo di progettazione da destinare alla

costituzione del fondo di cui all'articolo 21, nonché i criteri generali di ripartizione dello stesso fondo tra il personale che partecipa al procedimento di progettazione.

6. Le norme del regolamento di cui alle lettere *f*) e *h*) del comma 5 sono adottate su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

7. Il Ministro dei lavori pubblici, sulla base degli elementi forniti dall'osservatorio di cui all'articolo 20, presenta annualmente al Parlamento una relazione sugli effetti degli atti normativi vigenti in materia di lavori pubblici e sulle proposte di modifica al regolamento.

ART. 3.

(*Appalti e concessioni*).

1. I contratti di appalto di lavori pubblici hanno per oggetto alternativamente:

a) l'esecuzione dei lavori, sulla base di un progetto esecutivo;

b) la progettazione e l'esecuzione dei lavori, sulla base di un progetto definitivo;

c) l'esecuzione con qualsiasi mezzo di lavori volti a realizzare un'opera che sia dotata di un'autonomia funzionale propria e che risponda al progetto preliminare.

2. I soggetti appaltanti possono stipulare i contratti di appalto di cui alle lettere *b*) e *c*) del comma 1 esclusivamente con riferimento a lavori di particolare complessità e adottando un provvedimento motivato.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non è più consentito l'affidamento in concessione, separatamente dalla gestione delle opere, delle attività di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 1.

4. Nell'ambito dei lavori pubblici l'affidamento in concessione è consentito per:

a) le attività di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 1, caratterizzate da una controprestazione a favore del concessionario che consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera oppure in questo diritto accompagnato da un prezzo;

b) una o più, ovvero anche l'insieme delle seguenti attività: studi e ricerche per la predisposizione di programmi o di progetti preliminari; progettazione definitiva ed esecutiva ed annesse attività di studio e di indagine; espropriazioni; attività istruttoria, di consulenza e di assistenza amministrativa e tecnico-giuridica al titolare dei lavori, che è anche soggetto concedente, nelle procedure di aggiudicazione degli appalti e nei successivi rapporti con l'appaltatore.

5. La concessione di cui alla lettera *b*) del comma 4, denominata concessione di servizi, è affidata ad enti o amministrazioni pubbliche ovvero, previo confronto concorrenziale, ad altri soggetti pubblici e privati di idonea qualificazione e non comprende in alcun caso l'esecuzione dei lavori, che è oggetto di apposito contratto di appalto tra il titolare dei lavori, che è anche soggetto concedente, e l'appaltatore scelto a seguito delle procedure di aggiudicazione.

6. Al concessionario di costruzione e gestione si applicano le disposizioni contenute nella normativa di recepimento della direttiva 89/440/CEE per quanto riguarda l'aggiudicazione dei lavori di realizzazione delle opere.

ART. 4.

(*Programmazione ed elenco dei lavori*).

1. Ferme restando le attribuzioni del CIPE, degli altri comitati interministeriali e del Ministero del bilancio e della programmazione economica, i titolari dei lavori predispongono un elenco dei lavori

da eseguirsi nel triennio successivo, sulla base degli indirizzi programmatici in materia di investimenti pubblici e tenuto conto delle disponibilità finanziarie previste in bilancio.

2. L'elenco è redatto sulla base di progetti preliminari predisposti a cura dei titolari dei lavori ai sensi del comma 2 dell'articolo 5.

3. L'elenco è aggiornato annualmente in relazione alle modificazioni negli stanziamenti disposte con legge finanziaria e con altri provvedimenti annuali in materia di bilancio e di programmazione nonché ad eventi straordinari ed imprevedibili.

4. Ai fini della formazione dell'elenco, è data priorità ai completamenti di opere già iniziate o di stralci funzionali.

5. Copia dell'elenco è inviata dal titolare dei lavori all'osservatorio di cui all'articolo 20.

ART. 5.

(*Progettazione*).

1. La progettazione si articola secondo tre livelli di successive definizioni tecniche in preliminare, definitiva ed esecutiva.

2. Il progetto preliminare consiste in una sommaria valutazione di fattibilità, negli elementi atti ad individuare, a mezzo disegni e relazioni illustrative e rispetto a diverse ipotesi di localizzazione, le caratteristiche generali di ordine strutturale dei lavori, in un preventivo sommario dei costi di costruzione, nonché in una stima dei benefici conseguibili e delle prestazioni offerte. Nel calcolo dei costi il titolare dei lavori si attiene, ove disponibili, ai costi standardizzati di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 20, discostandosene motivatamente qualora i lavori presentino caratteristiche peculiari esplicitamente individuate.

3. Il progetto definitivo consiste nell'individuazione, a mezzo di elaborati grafici e descrittivi, delle caratteristiche spaziali e strutturali dei lavori con riferi-

mento ad una specifica localizzazione, delle caratteristiche di inserimento nel territorio e di impatto ambientale, delle caratteristiche geomorfologiche e geognostiche dell'area interessata, nonché in una puntuale valutazione dei costi di costruzione e di utilizzazione, dei benefici e delle prestazioni, degli elementi tecnici ed economici di base per il piano finanziario dei lavori e in una indicazione dei tempi di realizzazione. Il progetto è definito ad un livello tale da poter essere sottoposto alle valutazioni di carattere amministrativo, tecnico e ambientale previste dalle leggi vigenti. Sono inoltre indicati i termini per la presentazione del progetto esecutivo, l'inizio, il compimento e il collaudo dei lavori.

4. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, consiste in una descrizione completa del territorio, dei lavori e delle loro prestazioni in modo tale che ogni elemento sia identificabile per forma, tipologia, qualità, dimensioni e prezzo, che siano indicati i materiali da utilizzare, le tecnologie da adottare, gli interventi di minimizzazione dell'impatto ambientale e comunque tutti i lavori da effettuare, con la definizione di un capitolato speciale di appalto.

5. Su richiesta del titolare dei lavori, ovvero del concessionario di costruzione e gestione o di servizi, il sindaco del comune, nel territorio del quale i lavori devono essere localizzati, autorizza con propria ordinanza l'accesso a immobili non in disponibilità dello stesso titolare o concessionario per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione.

6. Negli appalti di sola esecuzione e nelle concessioni aventi per oggetto, oltre che la gestione, la sola esecuzione, il titolare dei lavori predispone il progetto preliminare mentre la progettazione definitiva ed esecutiva è predisposta, ai sensi dell'articolo 6. Negli appalti di progettazione ed esecuzione e nelle concessioni aventi per oggetto, oltre che la gestione, le medesime attività, il titolare dei lavori predispone il progetto preliminare mentre il progetto definitivo è predisposto ai

sensi dell'articolo 6, restando affidata all'appaltatore o al concessionario di costruzione e gestione la progettazione esecutiva. Negli appalti di esecuzione con qualsiasi mezzo e nelle concessioni aventi per oggetto, oltre che la gestione, le medesime attività il titolare dei lavori predispone il progetto preliminare, restando affidate all'appaltatore o al concessionario di costruzione e gestione la progettazione definitiva ed esecutiva.

7. Con riferimento ai lavori compresi negli elenchi di cui all'articolo 4, le spese inerenti alla progettazione e, ove necessario, agli studi e alle ricerche connesse fanno carico agli stanziamenti disposti in conto capitale negli stati di previsione della spesa o nei bilanci dei titolari dei lavori, nel limite della percentuale degli stanziamenti stessi determinata ogni biennio, per diverse tipologie di opere e tenendo conto del loro importo, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentito il Ministro dell'ambiente. La misura della percentuale non dovrà comunque superare il 10 per cento dell'importo dei lavori. Restano ferme le norme riguardanti le tariffe professionali dei soggetti affidatari degli incarichi di progettazione.

8. Nei contratti di appalto di progettazione ed esecuzione o di esecuzione con qualsiasi mezzo, il titolare dei lavori, nel determinare il prezzo a base d'asta, specifica separatamente l'importo relativo alla progettazione.

ART. 6.

(Incarichi di progettazione)

1. In caso di appalti di sola esecuzione ovvero di progettazione ed esecuzione e di concessione di costruzione e gestione aventi ad oggetto, oltre alla gestione, le medesime attività, il progetto definitivo ed il progetto esecutivo, ovvero il solo progetto definitivo, sono redatti di regola dai servizi tecnici dei titolari dei lavori.

2. Qualora i titolari dei lavori non possano espletare, per carenza di organico accertata dagli organi dirigenti, le attività di cui al comma 1 in tempi compatibili con quanto previsto dalla programmazione dei lavori di cui all'articolo 4, ovvero in presenza di lavori di particolare complessità ovvero ancora nella necessità di definire progetti integrati, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze specialistiche, i medesimi titolari possono affidare a liberi professionisti, a società di ingegneria così come definite al comma 5, ovvero comunque a soggetti affidatari di una concessione di servizi, la redazione di disegni, studi e indagini per il progetto preliminare, nonché del progetto definitivo o esecutivo.

3. I corrispettivi relativi alla redazione di disegni, studi e indagini per il progetto preliminare, nonché dei progetti definitivi ed esecutivi, affidati a soggetti esterni al titolare dei lavori, sono calcolati e liquidati applicando le aliquote che il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, determinerà con proprio decreto, ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote fissate, per tutti i livelli di progettazione, dalle tariffe professionali in vigore.

4. Ad università, loro strutture ed enti pubblici di ricerca può essere affidata, nell'ambito di apposite convenzioni, la realizzazione di studi, ricerche e consulenze per la predisposizione degli elenchi di cui all'articolo 4 e nell'ambito delle diverse attività di progettazione.

5. Ai fini della presente legge sono definite società di ingegneria le società che prestano a terzi attività di progettazione definitiva ed esecutiva, di ricerca, consulenza, studio di fattibilità, valutazione di congruità tecnico-economica e di impatto ambientale, nonché di direzione dei lavori.

6. Le società di ingegneria devono nominare un direttore tecnico nella persona di un laureato in materia attinente alle attività specialistiche indicate nell'oggetto sociale, con almeno 10 anni di esperienza ed iscritto ad uno degli albi professionali

nel cui ambito di attribuzione sono comprese le medesime attività di cui all'oggetto sociale; devono altresì avvalersi dell'opera intellettuale degli iscritti negli albi di cui all'articolo 2229 del codice civile. Le società devono depositare presso il tribunale ove sono registrate un elenco degli iscritti agli albi professionali che rivestono cariche sociali o che prestano servizio alle dipendenze di esse.

7. Nei progetti definitivi ed esecutivi deve essere indicato il nome del progettista inteso come persona fisica; se sono più di uno devono essere nominativamente indicati e ciascuno è personalmente responsabile, fermo quanto disposto circa la nomina e la retribuzione.

8. Gli affidatari di incarichi di progettazione e i concessionari di servizi non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di costruzione e gestione relative ai lavori progettati ovvero con riferimento ai quali sono state prestate attività comprese nella concessione di servizi, nonché agli eventuali subappalti o cottimi; ai medesimi appalti, concessioni di costruzione e gestione, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione o al concessionario di servizi. Le situazioni di controllo e collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile.

ART. 7.

(Direzione dei lavori).

1. Per i lavori di cui alla presente legge è previsto un unico direttore dei lavori, costituito da una persona fisica nominata e retribuita dal soggetto appaltante, al quale vanno comunicati il nominativo del direttore tecnico dell'impresa e del direttore di cantiere. Il direttore dei lavori può avvalersi di collaboratori che sceglie sotto la sua responsabilità, dell'operato dei quali risponde personalmente. I dati identificativi dei collaboratori sono comunicati al soggetto che nomina il direttore dei lavori.

2. La direzione dei lavori annota sullo stato di avanzamento dei lavori i risultati della verifica di cui al comma 2 dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 gennaio 1991, n. 55.

ART. 8.

(*Accelerazione delle procedure*).

1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, con riferimento a lavori da esse affidati in concessione di costruzione o gestione o appaltati, ovvero affidati in concessione di costruzione e gestione o appaltate da enti pubblici soggetti al loro controllo e vigilanza, sono obbligate, in sede di rilascio di pareri, autorizzazioni, permessi e nulla osta da parte di altre amministrazioni e in sede di ricerca dell'intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1977, n. 616, ad indire la conferenza dei servizi ai sensi e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. La conferenza può richiedere chiarimenti e documentazioni direttamente ai soggetti incaricati della progettazione.

2. Qualora nella conferenza non si raggiunga l'unanimità tra i soggetti intervenuti, il Ministro che rappresenta l'amministrazione di cui al comma 1 o che ha il controllo e la vigilanza sugli enti pubblici di cui al citato comma 1 può proporre al Presidente del Consiglio dei ministri la convocazione del Consiglio dei ministri per una deliberazione sul progetto; a seguito di deliberazione favorevole il Presidente del Consiglio dei ministri dichiara, con proprio decreto, anche in deroga a quanto previsto dal quarto comma del citato articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 616 del 1977, la immediata esecutività dei lavori nonché, qualora non già previste da atti precedenti, la pubblica utilità, l'urgenza e l'indifferibilità dei lavori stessi. Conseguentemente a tale decreto le amministrazioni o gli enti di cui al comma 1 procedono alla realizzazione, non tenendo

conto di eventuali prescrizioni difformi emanate successivamente da amministrazioni statali, regionali o locali.

3. Per i lavori di competenza delle regioni e degli enti locali il Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente e per le riforme istituzionali e gli affari regionali può emanare atti di indirizzo e di coordinamento.

ART. 9.

(*Alta vigilanza*).

1. Per ogni lavoro di cui alla presente legge è nominato, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito dell'amministrazione o ente titolare dei lavori, un responsabile del procedimento il quale esercita le funzioni di alta vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei lavori, verificando il rispetto della convenzione nel caso di concessione di costruzione e gestione, nonché curando in ogni caso il periodico accertamento del corretto svolgimento dei lavori di realizzazione e la loro rispondenza ai progetti, con particolare riguardo alla funzionalità dei lavori complessivamente considerata e agli interventi di tutela ambientale.

ART. 10.

(*Garanzia fideiussoria*).

1. I lavori di cui alla presente legge non possono essere realizzati se non previa stipula da parte dell'appaltatore di una garanzia fideiussoria a favore del soggetto appaltante, a tutela del puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di appalto. La garanzia concerne il rimborso dei maggiori oneri derivanti all'amministrazione per l'inadempimento o per l'inesatto adempimento. L'importo della garanzia non può comunque essere inferiore al 20 per cento dell'importo totale del contratto. Gli effetti della garanzia cessano all'atto del collaudo.

2. Il capitolato speciale di appalto prevede penali commisurate ai maggiori oneri derivanti dalla mancata o ritardata disponibilità dei lavori oltre i termini stabiliti nel contratto di appalto per cause imputabili all'appaltatore. La penale è di importo comunque non superiore al 10 per cento dell'importo del contratto. La corresponsione della penale da parte dell'appaltatore è irrinunciabile da parte del soggetto appaltante.

3. La prestazione della garanzia di cui al comma 1 esclude la prestazione di cauzioni.

4. Nel caso in cui l'aggiudicazione avvenga utilizzando il criterio del prezzo più basso, qualora l'offerta aggiudicataria presenti una percentuale di ribasso superiore al limite indicato nel regolamento come differenza con la media delle percentuali delle offerte ammesse, l'aggiudicatario è tenuto alla prestazione di una garanzia di importo superiore rispetto a quello indicato nel bando di gara, nei limiti definiti dal regolamento.

ART. 11.

(*Copertura assicurativa*).

1. Chi esegue i lavori di cui alla presente legge è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne il titolare dei lavori da tutti i rischi da qualsiasi causa determinati e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi, per tutta la durata dei lavori e fino alla loro ultimazione, attestata dal direttore dei lavori. Con decorrenza da tale data, chi esegue lavori il cui importo superi l'ammontare stabilito con decreto del Ministro dei lavori pubblici, è altresì obbligato a stipulare una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza di responsabilità civile verso terzi della stessa durata a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero derivanti da gravi difetti costruttivi. Qualora l'accadimento degli eventi coperti dalle polizze sia determinato da errori o insufficienza del progetto

esecutivo, chi esegue i lavori o l'assicuratore che ha pagato l'indennità si rivalgono sul responsabile del progetto esecutivo.

2. Il progettista e il direttore dei lavori devono munirsi di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di loro rispettiva competenza, per tutta la durata dei lavori e sino ad ultimazione degli stessi, nonché per i dieci anni successivi. La polizza deve coprire anche i costi di riprogettazione dell'opera di cui al comma 2 dell'articolo 12. Qualora il progettista o il direttore dei lavori siano dipendenti dell'amministrazione o ente titolare delle opere, la polizza è stipulata dalla medesima amministrazione o ente.

ART. 12.

(*Varianti*).

1. Le proposte di variante che comportano modificazioni del progetto esecutivo dei lavori, formulate dall'appaltatore, sono esaminate dai competenti organi amministrativi e tecnici del soggetto appaltante in contraddittorio con i soggetti responsabili del progetto esecutivo e quindi approvate, con provvedimenti motivati, dagli organi dello stesso soggetto appaltante. Ove le varianti nel loro complesso eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il titolare dei lavori può procedere ad una nuova aggiudicazione salvo che dette varianti siano determinate da scelte degli organi competenti dello stesso titolare ovvero da fatti imprevisti o imprevedibili, attestati come tali dal direttore dei lavori.

2. Qualora si renda necessaria l'approvazione di una variante al progetto approvato a causa di un insufficiente o errato progetto esecutivo, il progettista responsabile risponde personalmente nei confronti del titolare dei lavori per un importo pari ai costi di riprogettazione, ferma restando l'esperibilità di ulteriori azioni risarcitorie. Nel caso di progetto redatto da proprio dipendente, il titolare

dei lavori può sospendere, per un periodo non superiore ad un anno, il diritto all'attribuzione dei compensi specificamente riconosciuti per l'attività di progettazione e degli incentivi comunque connessi alla stessa attività.

ART. 13.

(*Riserve*).

1. Le riserve iscritte dall'appaltatore nel registro di contabilità dei lavori devono riguardare oggetti specifici, per i quali sono indicati il compenso cui ritiene di aver diritto e le ragioni che lo determinano.

2. La deliberazione sulle riserve dell'appaltatore è assunta prima dell'ultimazione dei lavori di realizzazione dell'opera, con le modalità determinate dal regolamento.

ART. 14.

(*Anticipazione e revisione dei prezzi*).

1. Il soggetto appaltante concede ed eroga all'appaltatore, entro tre mesi e comunque non oltre sei mesi dall'aggiudicazione, un'anticipazione sull'importo contrattuale, per un valore che può variare da un minimo del 10 ad un massimo del 25 per cento dell'importo. L'anticipazione è irrinunciabile da parte dell'appaltatore.

2. Per quanto concerne la revisione dei prezzi restano ferme le norme di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Per i lavori aventi durata superiore all'anno, si procede alla revisione dei prezzi a decorrere dal secondo anno successivo all'aggiudicazione e con esclusione dei lavori ultimati nel primo anno e dell'intera anticipazione, quando si verifica un incremento superiore al 5 per cento nell'indice dei costi di costruzione determinato dal regolamento. In tal caso l'importo degli stati di avanzamento dei lavori sono incrementati di una percentuale che è pari al 90 per cento della variazione del citato indice.

ART. 15.

(*Cessione dei crediti*).

1. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sulla disciplina della cessione dei crediti di impresa sono estese ai crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di appalto, da concessioni di costruzione e gestione e di servizi nell'ambito della realizzazione dei lavori di cui alla presente legge.

ART. 16.

(*Aggiudicazione degli appalti di importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa*).

1. Agli appalti di importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, si applica la normativa di recepimento della direttiva 89/440/CEE per quanto concerne le procedure e i criteri di aggiudicazione, la scelta dei soggetti da invitare alle procedure di appalto, le comunicazioni e il verbale di gara, prevedendo modalità semplificate per quanto concerne le forme di pubblicità, le specifiche tecniche e i criteri di selezione.

2. Per quanto concerne le modalità di svolgimento della licitazione privata, il soggetto appaltante sceglie, tra i candidati in possesso dei requisiti soggettivi di iscrizione all'albo dei costruttori se cittadini italiani e di capacità tecnica ed economico-finanziaria, le imprese da invitare, in un numero comunque non inferiore a venti, adottando discrezionalmente uno dei seguenti criteri:

a) escludendo automaticamente i candidati i quali, con riferimento ad uno specifico stato di avanzamento determinato dal regolamento hanno in esecuzione, contemporaneamente alla licitazione privata di cui al presente comma, lavori di importo superiore ad un limite anch'esso fissato nel regolamento, tenendo conto dell'importo di iscrizione all'Albo dei costruttori;

b) mediante sorteggio di un numero di imprese pari almeno al 30 per cento dei candidati, ovvero mediante modalità di rotazione, stabilite dal regolamento, che favoriscano la partecipazione di imprese locali, medie e piccole.

3. Per gli appalti di cui al comma 1 il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa può essere applicato adottando anche solo due elementi in base ai quali effettuare la selezione delle imprese, specificandone l'ordine di importanza ed eventualmente formulandoli in termini di coefficienti numerici. Uno dei due elementi da prendere in considerazione è comunque rappresentato dal prezzo, cui attribuire importanza prevalente.

4. Oltre al prezzo più basso e all'offerta economicamente più vantaggiosa è ammesso, per gli appalti di cui al comma 1, il ricorso al seguente ulteriore criterio di aggiudicazione: offerte segrete da confrontarsi con una media determinata tra le offerte presentate, a seguito dell'esclusione di un 25 per cento di esse, da individuare in quelle recanti nell'ordine i maggiori ribassi e di un altro 25 per cento di esse, da individuare in quelle recanti i minori ribassi; il computo del 25 per cento delle esclusioni si effettua per arrotondamenti in eccesso oltre lo 0,50 e per difetto fino allo 0,50. L'appalto è aggiudicato all'offerta eguale o immediatamente inferiore alla media così determinata.

5. Per gli appalti di sola esecuzione è obbligatorio il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso determinato a mezzo di offerte di prezzi unitari.

6. I titolari dei lavori possono affidare a trattativa privata lavori di importo fino a 200 milioni di lire; nessun lavoro può essere artificiosamente suddiviso in una pluralità di lotti allo scopo di rendere applicabile il presente comma.

7. I titolari dei lavori sono tenuti a inviare all'osservatorio di cui all'articolo 20 i verbali di gara e le comunicazioni riguardanti l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori.

ART. 17.

(*Dichiarazione giurata*).

1. Negli appalti di lavori pubblici di cui alla presente legge le imprese concorrenti devono allegare alla propria offerta, a pena di inammissibilità della stessa, unitamente alla documentazione richiesta dalla vigente normativa, una dichiarazione giurata del titolare o del rappresentante legale nella quale si attesta che sono stati visitati i luoghi ove dovranno essere eseguiti i lavori ed è stata presa visione dello studio di impatto ambientale e del provvedimento di compatibilità ambientale, ove prescritti dalla legislazione vigente.

ART. 18.

(*Collaudi*).

1. Per il collaudo il titolare dei lavori nomina da 1 a 3 esperti di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità e all'importo degli stessi.

2. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono avere svolto alcuna funzione nelle attività di controllo, di progettazione, di direzione, di alta sorveglianza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Il collaudatore o la commissione sono nominati di regola in corso d'opera.

ART. 19.

(*Subappalto e riunioni di imprese*).

1. Le disposizioni contenute nella normativa di recepimento della direttiva 89/440/CEE concernenti il subappalto e le riunioni di imprese si applicano agli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo.

ART. 20.

(*Osservatorio*).

1. È istituito presso il Ministero dei lavori pubblici un osservatorio permanente con i seguenti compiti:

a) raccolta ed elaborazione dei dati concernenti l'affidamento e l'aggiudicazione di lavori pubblici, con particolare riguardo alla tipologia delle imprese partecipanti, alla distribuzione geografica, all'impiego della manodopera, alle categorie dei lavori previste dall'Albo dei costruttori, all'analisi dei costi ed agli scostamenti rispetto a quelli preventivati, ai tempi di esecuzione ed alle modalità di attuazione degli interventi, ai ritardi e alle disfunzioni riscontrate ed alle relative cause;

b) definizione di costi standardizzati per tipo di lavoro, che sono oggetto di una specifica pubblicazione;

c) pubblicazione semestrale contenente l'elenco dei lavori programmati ai sensi dell'articolo 4;

d) formulazione di proposte al Ministro dei lavori pubblici in ordine alle clausole inserite o da inserire nei bandi di gara, nei contratti e nei decreti di approvazione.

2. L'osservatorio è gestito tramite sistema informatico realizzato in collegamento con la Ragioneria generale dello Stato, i Ministeri interessati, l'Istituto nazionale di statistica (Istat), le reti informatiche delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e ove realizzate, delle regioni e degli altri enti territoriali.

3. All'osservatorio è preposto un funzionario del Ministero dei lavori pubblici con qualifica non inferiore a dirigente superiore.

ART. 21.

(*Incentivi per la progettazione*).

1. Sui progetti esecutivi dei lavori redatti direttamente dagli uffici tecnici delle amministrazioni ed enti titolari dei lavori è computata, al momento dell'approvazione, una quota in misura non superiore allo 0,50 per cento del costo preventivato, da destinare alla costituzione di un fondo interno da ripartire tra il personale che partecipa al procedimento di progettazione.

2. Le modalità di ripartizione del fondo sono definite in sede di contrattazione decentrata ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, essendo comunque riservato non meno del 25 per cento dell'importo del fondo al finanziamento di corsi di aggiornamento del personale.

3. Il compenso di cui al comma 1 non è cumulabile con altri compensi o indennità aventi finalità di incentivazione della produttività.

4. Le somme occorrenti ai fini di cui al comma 1 del presente articolo sono prelevate sulle quote degli stanziamenti annuali riservate a spese di progettazione ai sensi del comma 7 dell'articolo 5 ed assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dell'amministrazione interessata o ad apposita voce del bilancio dell'ente.

ART. 22.

(*Piani di sicurezza*).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dei lavori pubblici, e sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, emana un regolamento in materia di piani di sicurezza nei cantieri edili.

ART. 23.

(*Efficacia delle disposizioni*).

1. Le disposizioni di cui alla presente legge, ad eccezione del comma 3 dell'articolo 3, dell'articolo 11 e dell'articolo 22 si applicano ai contratti di appalto, alle concessioni di costruzione e gestione, alle concessioni di servizi e agli incarichi di progettazione stipulati a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento.

2. Le norme di cui all'articolo 11 si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del regolamento.